

Alleg. c)



COMUNE DI QUALIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

Titolo I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Limiti
- Art. 4 - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art. 5 - Aliquote e delle tariffe
- Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 7 - Informativa al contribuente

Titolo II - Gestione e accertamento delle entrate

- Art. 8 -Forme di gestione delle entrate
- Art. 9 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 10 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 11 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 12 - Rapporti con i cittadini
- Art. 13 -Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 14 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 15 - Crediti di modesta entità ed interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi comunali
- Art. 16 - Sanzioni tributarie
- Art. 17 - Interpello del contribuente

Titolo III - Attività di riscossione

- Art. 18 - Forme di riscossione
- Art. 19 - Dilazione di pagamento
- Art. 20 - Transazione dei crediti derivanti da entrate non tributarie
- Art. 21 - Rimborsi

Titolo IV - Attività contenziosa e strumenti deflattivi

- Art. 22 - Contenzioso
- Art. 23 - Autotutela
- Art. 24 - Accertamento con adesione
- Art. 25 - Rimessione in termini

Titolo V - Statuto dei diritti del contribuente

- Art. 26 - Principi generali
- Art. 27 - Informazione del contribuente
- Art. 28 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 29 - Motivazione degli atti - Contenuti
- Art. 30 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del Contribuente

Titolo VI - Disposizioni finali

- Art. 31 - Norme di rinvio

Premessa

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 25/2/1995 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo nel rispetto di quanto previsto al punto 5.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
5. Il Comune di Qualiano riconosce e tutela i principi di cui alla Legge 212 del 27 luglio 2000 attuando con il presente regolamento istituti specifici previsti dalla citata legge.
6. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
7. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
8. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza di economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquote massime dei singoli tributi, riservate alla legge statale.
4. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decr. Lgs. 15/12/1997 n° 446, nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare delle disposizioni contenute nel Decr. Lgs. 267 del 18/8/2000, in coordinamento con il Regolamento di Contabilità.

Articolo 2 – Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali. A titolo esemplificativo costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
 - Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle fin qui indicate.

Articolo 3 - Limiti

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 4 – Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma precedente, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000, con deliberazione della Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, i responsabili dei servizi interessati, sottopongono alla Giunta Comunale, specifiche proposte per l'individuazione delle stesse, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Salvo diversa disposizione legislativa, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogare le aliquote, tariffe e prezzi in vigore.

Articolo 6 - Agevolazioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 7 – Informazioni al contribuente

1. L'Ufficio tributi darà pubblicità con modalità idonee di tutti i propri atti che dispongono sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari che comportano adempimenti a carico del contribuente.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 8 - Forme di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, (art.52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in vigore dal 1° gennaio 2008):*
 - a) *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D. Lgs. 446/1997;*
 - b) *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 - c) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
 - d) *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;".*
3. *l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;*
4. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
6. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel comma precedente debbono risultare da apposita documentata relazione del Funzionario responsabile del Servizio. Debbono essere stabilite, altresì, forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

Articolo 9 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con decreto del Sindaco, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale di individuazione, può essere nominato per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; il Sindaco determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a. *tutte le attività inerenti, la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie)*
- b. *appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva*
- c. *sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno*
- d. *cura il contenzioso tributario*
- e. *dispone i rimborsi*
- f. *in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione*
- g. *esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.*

Articolo 10 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e della gestione inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi, ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano di gestione o con altro provvedimento amministrativo.

Articolo 11 - Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori d'intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti anche oltre i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Articolo 12 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti postano in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Articolo 13 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie devono essere informati a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e d'accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso d'affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento devono essere effettuati dal concessionario, con le norme stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Articolo 14 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. Il Responsabile del Servizio che accerta l'entrata è tenuto a trasmettere al Responsabile del Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento stesso entro i dieci giorni successivi.

Articolo 15 - Crediti di modesta entità ed interessi per la riscossione ed i rimborsi dei Tributi Comunali

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 146 del 08.05.1998 e dell'art.25, comma 4, della Legge 289/2002, tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e riscossione, gli importi inferiori ad € 12 (dodici), arrotondati all'unità euro, accertati e liquidati, anche in termini di rimborso, non sono dovuti.
2. Tale importo, onnicomprensivo di interessi, sanzioni (comunque denominate), addizionali ex- ECA e Provinciali, viene riferito ad ogni singolo periodo d'Imposta.
3. Il tributo è comunque dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare se i relativi importi superano i limiti di 12 €.
4. La disposizione di cui al comma 1, ai sensi del DPR n. 109 del 12/05/1999 art. 1 comma 3, non si applica qualora il debito tributario, comprensivo o costitutivo di sole sanzioni amministrative od interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 133/1999, per l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione e per il rimborso e la rateizzazione dei Tributi comunali, gli interessi sono determinati con riferimento al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/06/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30/06/2003) e s'intendono automaticamente variati in presenza dell'emanazione di successive modifiche al suddetto Decreto.

Articolo 16 - Sanzioni tributarie

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo siano da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede all'irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso d'irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 17 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Tributi, che risponde entro centoventi giorni (4 mesi), circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell' ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento, alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
3. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Funzionario Responsabile, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa.
6. Nello spirito di uniformare l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

TITOLO III

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 18 – Forme di riscossione

1. In via generale, e salvo le eventuali modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi entrata comunale, tributaria e non , può essere riscossa nel seguente modo:
 - a. *versamento diretto alla Tesoreria Comunale*
 - b. *versamento sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria - per le Entrate non tributarie, ovvero sul conto corrente intestato al singolo tributo, per le entrate tributarie*
 - c. *disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale*
 - d. *carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere preventivamente approvate dal Comune.*
2. La riscossione coattiva sia dei tributi sia delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, o con quella indicata dal R.D. 14.4.1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
4. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dai rispettivi regolamenti.
5. Agli agenti contabili e riscuotitori speciali, anche di fatto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D.Lgs. 18.08.2000., n. 267, con l'obbligo di produrre rendiconto della loro gestione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, allegando la relativa documentazione giustificativa.
6. Gli stessi sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.
7. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Articolo 19 - Dilazioni di pagamento

Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n° 602 e alla legge 112/1999, possono essere concesse, dal Funzionario responsabile del tributo, su specifica richiesta motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni addotte inerenti la temporanea difficoltà economica, purché ciò avvenga prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- *durata massima 60 mesi, le rate scadono l'ultimo giorno del mese*

- *l'importo delle singole rate è arrotondato ai cinquanta centesimi*
- *decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di tre rate, consecutive, e non vengano regolarizzate alla scadenza della terza rata.*
- *applicazione degli interessi di rateazione nella misura annuale previsto dall'art. 21 co.1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2003*
- *inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni*
- *Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi*

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati.

La rateazione avrà la seguente graduazione:

1. fino a 250,00: nessuna rateazione
2. da 250,01 a 2.500,00: fino ad un massimo di 12 rate mensili
3. da 2.500,01 a 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
4. da 6.000,01 a 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
5. da 25.000,01 a 50.000,01 fino ad un massimo di 48 rate mensili
6. Oltre 50.000,01 fino ad un massimo di 60 rate mensili

Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni in precedenza indicate soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari a 1/12 delle somme complessivamente dovute.

I provvedimenti di rateazione debbono essere compilati in due copie una per l'Ufficio, una per il Contribuente.

Articolo 20 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

Articolo 21 - - Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio per richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso.

TITOLO IV

ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 22 – Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, spetta al Sindaco costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 564/92, quale rappresentante dell'Ente anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
2. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o da suo delegato.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco, il Comune è rappresentato dal Responsabile del tributo o suo delegato.
4. E' compito del Responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
6. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Articolo 23 - Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere, di regola, preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. *grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio.*

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. *errore di persona*
 - b. *evidente errore logico o di calcolo*
 - c. *errore sul presupposto dell'imposta*
 - d. *doppia imposizione*
 - e. *mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti*
 - f. *mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza*
 - g. *sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati*
 - h. *errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione*
4. E' consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale quando:
 - a. non sia pronunciata sul merito della controversia, ma abbia accertato esclusivamente l'esistenza di ragioni pregiudiziali quali:
 1. *irricevibilità*

2. *difetto di giurisdizione*
 3. *incompetenza*
 4. *inammissibilità*
 5. *improcedibilità*.
- b. Si sia pronunciata sulla base di motivazioni diverse da quelle che formano oggetto di giudicato.

Articolo - 24 Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui applicazione ai tributi locali é estesa per effetto dell'art. 50 della legge n. 449/97 e le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.
2. L'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede la possibilità di adottare specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:

- Ambito di applicazione: L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente. Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
 - come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;
 - come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente.
 Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
- Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione: Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997. L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.
- Atto di accertamento con adesione: l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata. Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione. Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale. La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni del presente Regolamento.
- Perfezionamento della definizione: per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.

Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.

Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.

- Effetti della definizione: all'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione. L'accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo. L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative.

Articolo - 25 Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
2. Il funzionario responsabile del tributo può, con proprio atto, rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

TITOLO V

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo - 26 Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Articolo - 27 Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini saranno sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Articolo - 28 Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Articolo - 29 Motivazione degli atti – Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Articolo - 30 Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una vera violazione formale senza alcun debito di imposta.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo - 31 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile col presente regolamento.